Città di Seregno

COMUNE di SEREGNO
Provincia di Monza e Brianza
Sede legale: Piazza Martiri della Libertà, n. 1
Sede amministrativa: Via Umberto I, n. 78
Telefono 0362 2631 centralino
Sito web: www.comune.seregno.mb.it
CODICE FISCALE: 00870790151
PARTITA I.V.A: 00698490968

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI PER LO SPORT E GIOVANI
Servizio Sport e Attività Giovanili
e-mail serviziosport@seregno.info

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA "SEREGNO SPORT WEEK 2026"

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 1
Art. 2 - LUOGHI DI ESECUZIONE E PERIODI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE 1
Art. 3 - PRESTAZIONI E FORNITURE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 1
Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO E SOPRALLUOGO 4
Art. 5 – VALORE STIMATO DI APPALTO 4
ART. 7 - DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 5
ART. 8 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 6
Art. 9 - ANTICIPAZIONE 6
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI - 6
Art. 11 - MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE 6
Art. 12 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 6
Art. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE 7
Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 8
Art. 15 - SUBAPPALTO 8
Art. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 8
Art. 17 – RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 8
Art. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE 9
Art. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 20 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 10
Art. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 10
Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
Art. 23 – RECESSO 13
Art. 24 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14
Art. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 14
Art. 27 - NORMATIVA DI RINVIO 14
Art. 28 – ALLEGATI 14

Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nella realizzazione della Seregno Sport Week 2026, che prevede:

- organizzazione, allestimento e gestione dello Sport Village di piazza Risorgimento, inclusa la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo;
- organizzazione, allestimento e gestione del Padel Village di piazza Segni;
- organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione ludico-sportiva denominata "Color Run" presso il Parco 2 Giugno alla Porada.

Tutte le prestazioni comprendono, oltre all'attività di progettazione, anche la presentazione delle istanze e della documentazione volta all'acquisizione in proprio di tutte le autorizzazioni necessarie in qualità di organizzatore.
Il tutto da realizzarsi come meglio specificato negli articoli successivi.
CPV **79952000-2**: "Servizi di organizzazione eventi"
CUI S00870790151_2026_00008.

Art. 2 - LUOGHI DI ESECUZIONE E PERIODI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE
Sono previsti tre luoghi principali di svolgimento della Seregno Sport Week, tutti all'interno del territorio di Seregno (MB).

Lo **SPORT VILLAGE** in piazza Risorgimento, attivo dal 29 maggio 2026 al 14 giugno 2026, sette giorni su sette, con il prolungamento, fino al 26 luglio 2026, dei soli impianti sportivi temporanei e dei servizi/impianti necessari al loro funzionamento.
Lo Sport Village sarà aperto alla cittadinanza indicativamente da lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 23.00, sabato e domenica anche alla mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Martedì 2 giugno seguirà l'orario domenicale.

Il **PADEL VILLAGE** in piazza Segni, attivo dal 29 maggio 2026 al 14 giugno 2026, sarà aperto alla cittadinanza indicativamente da lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle 23.00, sabato e domenica anche alla mattina dalle ore 10.00 alle 13.00.
Martedì 2 giugno seguirà l'orario domenicale.

La **COLOR RUN**, da organizzarsi all'interno del Parco 2 Giugno alla Porada a Seregno, indicativamente nel pomeriggio di domenica 14 giugno 2026.

I tempi di montaggio e allestimento delle strutture dovranno essere concordati con il Servizio Sport, garantendo la coerenza con l'ottenimento delle autorizzazioni e la data di inizio degli eventi.

Le planimetrie, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato, sono indicative degli spazi disponibili.

Art. 3 - PRESTAZIONI E FORNITURE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La Seregno Sport Week prevede le seguenti attività principali:

3.1 SPORT VILLAGE di piazza Risorgimento:
a) allestimento, montaggio e gestione di un'area destinata agli spettacoli e alle esibizioni sportive dotata di:
 I. n. 1 palco da circa 6x4m (h 1m) con scaletta di accesso e copertura;
 II. n. 1 ledwall da circa 5x3 m;
 III. service audio/luci professionale;
 IV. tavoli e panche (n. 15 tavoli e n. 30 panche);
b) allestimento, montaggio e gestione di un'area destinata agli impianti sportivi temporanei dotati di:
 I. n. 1 campo da basket 3v3 di circa 15x10 metri con rete perimetrale (altezza indicativa di 3 metri), con eventuali ulteriori possibilità di utilizzo;
 II. n. 2 campi di beach volley temporanei con rete perimetrale (altezza indicativa di 3 metri), misure campo indicative 18x10 metri. Almeno uno dei campi deve poter essere convertito ad uso beach soccer;
 III. almeno n. 1 postazione per servizio di supporto alle attività sportive e per il presidio del Villaggio con ombrellone/gazebo, tavolo/desk e sedute;
c) ulteriori installazioni e forniture:

I. torri per l'illuminazione della Piazza Risorgimento;
II. allestimento area/e per ospitare stand degli sponsor e/o di eventuali associazioni sportive comprendente l'eventuale messa in opera dei manufatti e l'esposizione degli striscioni o altro materiale pubblicitario;
III. fornitura e posa di circa n. 50 transenne;
IV. fornitura di n. 5 bagni chimici di cui n. 1 bagno chimico per disabili comprendente le pulizie giornaliere dal 29 maggio al 14 giugno 2026;
V. ogni altra struttura o impianto necessario al corretto funzionamento del Villaggio.

d) organizzazione e gestione diretta di circa n. 9 eventi di pubblico spettacolo vari da realizzarsi indicativamente nei giorni di venerdì e sabato (dalle ore 21:00 alle 23:00 circa) e domenica (dalle ore 19:00 alle 21:30 circa).
Il palinsesto e la tipologia degli eventi dovranno essere concordati e con il Servizio Sport e prevedere, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie: concerti, cabaret, eventi per famiglie e bambini, proiezioni di film, talk show, ecc. Potrà essere richiesta la trasmissione di partite di calcio/eventi sportivi.

Tutti gli eventi di pubblico spettacolo e delle attività ludico-sportive organizzate presso Piazza Risorgimento, Piazza Segni e Parco 2 Giugno alla Porada dovranno essere a partecipazione gratuita.

L'aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione il proprio personale e le attrezzature per eventuali eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con soggetti terzi, come meglio specificato all'art. 3.4.

3.2 PADEL VILLAGE di piazza Segni:
a) allestimento, montaggio e gestione di un'area dotata di:
I. n. 1 campo da padel temporaneo e amovibile (dimensioni indicative 10x20 m), completo di impianto di illuminazione e pareti perimetrali trasparenti. Il varco di accesso dovrà essere provvisto di un sistema di chiusura per l'interdizione dell'area nei periodi di inutilizzo;
II. n.1 postazione per servizio di supporto alle attività sportive e per il presidio del Village con ombrellone/gazebo, tavolo/desk e sedute.

3.3. COLOR RUN al Parco 2 Giugno alla Porada:
a) organizzazione e gestione con proprio personale della manifestazione ludico-sportiva denominata "Color Run", corsa amatoriale di 3/5 km gratuita per indicativamente n. 400 partecipanti che dovrà comprendere i seguenti elementi:
I. raccolta iscrizioni online;
II. fornitura di 400 t-shirt bianche da personalizzare con il logo dell'iniziativa (taglie varie da concordarsi con il Servizio Sport, file di stampa fornito dal Comune);
III. fornitura di bustine di polvere colorata certificata da distribuire a tutti i partecipanti;
IV. allestimento dell'arrivo/partenza con musica di allietamento;
V. allestimento delle postazioni intermedie, lungo il percorso, per il lancio della polvere colorata con un adeguato numero di estintori a polvere colorata;
VI. distribuzione sacca gara con t-shirt e raccolta/gestione delle iscrizioni in occasione dell'evento.

3.4 ULTERIORI ATTIVITÀ:
- coordinamento delle attività sportive dei campi e della Color Run;
- gestione delle prenotazioni, da raccogliersi attraverso la piattaforma messa a disposizione gratuitamente dal Comune in forma diretta o per tramite di soggetti terzi. L'attività dovrà includere la stampa e il controllo della veridicità delle liberatorie per l'accesso ai campi di pratica sportiva e per la partecipazione alla Color Run;
- presidio e gestione dei campi di pratica sportiva di piazza Risorgimento e piazza Segni attraverso un numero adeguato di operatori nei giorni e orari di apertura delle strutture (dal 29/05/2026 al 14/06/2026 per il Padel Village di piazza Segni, dal 29/05/2026 al 26/07/2026 per i campi di piazza Risorgimento);
- gestione tecnica con personale qualificato del service audio/luci durante gli eventi di pubblico spettacolo dello Sport Village di piazza Risorgimento e possibili n. 6 giorni aggiuntivi per eventuale

ulteriore eventistica (organizzata dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con soggetti terzi);
- servizio di sicurezza e gestione del pubblico durante gli eventi dello Sport Village di piazza Risorgimento e possibili n. 6 giorni aggiuntivi per eventuale ulteriore eventistica;
- garantire la presenza di un adeguato numero di addetti formati per i vari servizi di safety e security;
- servizio di movimentazione di tavoli e sedute in occasione di tutti gli eventi dello Sport Village di piazza Risorgimento;
- servizio di presidio e vigilanza diurna del Sport Village di piazza Risorgimento per tutta la durata della manifestazione (dalle ore 7.00 alle 23.00);
- servizio di vigilanza notturna dello Sport Village di Piazza Risorgimento e del Padel Village di piazza Segni, dalle ore 23.00 alle 7.00, per tutta la durata dei relativi allestimenti;
- servizio di montaggio TNT all'interno del Sport Village, del Padel Village di Piazza Segni e presso la partenza/arrivo della Color run (il TNT sarà fornito dal Servizio Sport del Comune);
- distribuzione materiale di promozione cartaceo della Seregno Sport Week 2026 realizzato dalla stazione appaltante (ad esempio: manifesti e volantini/brochure), nel territorio di Seregno da concordare con l'Ufficio Sport del Comune di Seregno;
- richiesta permessi SIAE e pagamento dei relativi diritti;
- manutenzione delle strutture allestite per garantirne la perfetta efficienza;
- raccolta giornaliera dei rifiuti e pulizia dei Village;
- pulizia straordinaria e smaltimento dei relativi rifiuti alla chiusura e disallestimento dei diversi servizi con riferimento alle aree dello Sport Village, del Padel Village nonché dell'area utilizzata per la Color Run.

3.5 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ad esclusione dello Sport Village di piazza Risorgimento, per il quale il Comune metterà a disposizione apposito punto di fornitura già attivo, sarà a carico dell'aggiudicatario l'attivazione, e il pagamento dei consumi dei "POD - Point of Delivery" necessari all'illuminazione del campo da padel di piazza Segni e alla realizzazione dell'intrattenimento della Color Run.
Qualora per la Color Run l'attivazione del Pod non fosse possibile l'operatore dovrà prevedere idonei generatori di corrente.

L'Appaltatore dovrà accettare l'esposizione di materiale contenente i loghi degli sponsor ufficiali della Seregno Sport Week. È fatto divieto di raccogliere in proprio sponsorizzazioni o di esporre e promuovere soggetti al di fuori degli elenchi comunicati dal Comune di Seregno.
Altresì, l'appaltatore dovrà accettare eventuali strutture temporanee (es. vele promozionali; piccole strutture sportive, ecc…) purché compatibili con le misure di safety e security previste.

Nel realizzare quanto previsto dal presente capitolato sono ricompresi, senza esclusioni e richiesta di ulteriori compensi, le verifiche preliminari di idoneità dei luoghi, la fornitura, il trasporto, il carico/scarico, l'installazione, il montaggio, lo smontaggio, lo sgombero e la pulizia da tutti gli allestimenti sopra descritti (con mezzi di trasporto e sollevamento ritenuti più idonei ed eventualmente necessari a carico del concorrente).

3.6 TEMPISTICHE ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI

Allestimenti e disallestimenti dovranno essere effettuati tenendo conto dei termini necessari per l'ottenimento a proprio nome di tutte le autorizzazioni necessarie e secondo la tempistica concordata con il Servizio Sport del Comune di Seregno in modo tale che le strutture possano essere aperte al pubblico nel pomeriggio del 29 maggio 2026.

Dal 15 giugno dovrà essere eseguito in modo celere lo smontaggio dell'area eventi e dei campi di pratica sportiva che non verranno prolungati in piazza Risorgimento e del campo di Padel di piazza Segni.

Dal giorno 27 luglio 2026 dovrà essere eseguito lo smontaggio dei campi di pratica sportiva di piazza Risorgimento e di tutte le strutture/impianti rimanenti.

Ne deriva che tutti gli impianti necessari al funzionamento prolungato dei campi dovranno essere mantenuti fino alla predetta data in conformità alla normativa vigente.

La realizzazione della manifestazione deve rispettare i Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (CAM) adottati con DM 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022."

3.7 ADEMPIMENTI DI SAFETY E SECURITY

Sono in capo all'aggiudicatario, in qualità di organizzatore, la predisposizione e la presentazione della documentazione volta all'acquisizione del parere e/o verifiche e accertamenti tecnici, in particolare:

- predisposizione del piano di sicurezza antincendio o di emergenza;
- relazione tecnica antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio del locale temporaneo di pubblico spettacolo;
- progettazione delle misure di sicurezza e di prevenzione antincendio di tutti gli impianti installati nello Sport Village di Piazza Risorgimento, nel Padel Village di Piazza Segni e nell'evento Color Run, nonché messa in opera degli adempimenti previsti dal piano di Safety e Security, comprese le certificazioni di conformità elettriche e strutturali e piano di Safety e Security;
- predisposizione e presentazione entro i termini di legge, alle diverse autorità comunali o sovracomunali, dell'istanza e della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- presentazione delle istanze di autorizzazione per gli eventi organizzati in proprio nonché da terzi o per il tramite del Comune di Seregno all'interno del Sport Village, del Padel Village e alla manifestazione sportiva "Color Run" ivi compresa la richiesta e il pagamento dei permessi dei diritti SIAE;
- presenza di un incaricato qualificato addetto alla verifica diretta della corretta realizzazione di quanto previsto dal piano di safety e security, in qualità di direttore della sicurezza e per tutta la durata della manifestazione, anche per le eventuali strutture montate da parte di fornitori terzi;
- assicurazione obbligatoria delle strutture come meglio dettagliate all'art. 12 del presente schema di Capitolato;
- alla presentazione delle certificazioni di conformità elettriche e strutturali e l'elaborazione dell'eventuale DUVRI;
- deroga acustica.

Al fine di dare attuazione alla normativa e alle circolari ministeriali in materia di organizzazione di eventi aperti al pubblico cd. normativa "Safety and Security" è necessario che l'operatore economico predisponga e metta in opera, prima dell'avvio della manifestazione, un piano di Safety e Security in ottemperanza a quanto disposto dalla legge.
Il suddetto documento deve tener conto di un eventuale servizio di Street food (gestito da terzi) localizzato in Piazza Martiri della Libertà.
Il piano di Safety e Security deve essere predisposto considerando la totalità delle strutture montate anche da eventuali fornitori terzi (es. parete da arrampicata). L'operatore economico deve presentare entro i termini di legge, alle diverse autorità comunali o sovracomunali competenti, tutta la documentazione che la legge pone in capo all'organizzatore.

Per una migliore realizzazione della Seregno Sport Week 2026, dovrà essere attuato, anche per l'espletamento delle procedure autorizzative, il coordinamento con i fornitori terzi affidatari del servizio di street food ed eventuali altri servizi connessi alla realizzazione della manifestazione sportiva.

Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO E SOPRALLUOGO

L'appalto avrà decorrenza indicativamente dal 20/05/2026 (data ipotetica di inizio attività di montaggio del Sport Village e del Padel Village) al 31/07/2026 (data prevista per la conclusione dello smontaggio dei campi e della pulizia dell'area, con le tempistiche meglio dettagliate nell'articolo precedente).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto stesso.

In tal caso sarà predisposto un apposito verbale di avvio di esecuzione delle prestazioni ricomprese nel contratto in via d'urgenza.

Ai fini della partecipazione alla suddetta procedura è prevista l'obbligatorietà del sopralluogo.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata tramite la Piattaforma certificata di negoziazione nelle modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.

Art. 5 – VALORE STIMATO DI APPALTO

Il valore massimo stimato di appalto composto dall'importo presunto e dall'importo opzionale in aggiunta risulta essere pari a **€ 246.000,00** (IVA esclusa) così come di seguito meglio specificato:

Importo presunto del servizio:

è pari ad **€ 205.000,00** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 00,00).

Importo massimo stimato del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice:

€. 41.000,00 (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso).

Finanziamento: l'appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio del Comune di Seregno.

L'importo sopra indicato comprende altresì gli oneri per la manodopera, stimati dalla stazione appaltante in **€ 100.000,00**, calcolati come meglio specificato all'art. successivo.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Qualora però l'Operatore economico indichi nell'offerta dei costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla Stazione Appaltante, dovrà renderne adeguata giustificazione ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice.

ART. 6 – COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello applicabile ai dipendenti CCNL multiservizi: commercio, terziario, servizi, trasporti e logistica, artigianato - V715 oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto rispetto a quello di seguito individuato:

Codice CNEL: V716 CCNL Contratto multiservizi, pulizie, logistica, trasporti e spedizioni, commercio, terziario, servizi, turismo e pubblici esercizi - in quanto considerato maggiormente pertinente al servizio in oggetto.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la Stazione Appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera […]".

La quantificazione dei costi di manodopera è stata determinata sulla base dei dati storici e delle evidenze operative maturate nelle precedenti edizioni della Seregno Sport Week, applicando criteri oggettivi, verificabili e conformi alla normativa vigente, così da garantire piena trasparenza, coerenza sotto il profilo giuridico-amministrativo.

Si dà atto che, per la peculiare natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, caratterizzate da un fabbisogno non preventivabile in termini di ore/uomo esatte e dipendente da variabili organizzative, logistiche e creative definibili solo in fase esecutiva, risulta tecnicamente impossibile procedere a una quantificazione analitica *ex ante* delle unità di personale da impiegare per ogni singola attività.
Pertanto, la Stazione Appaltante ha proceduto a una stima per approssimazione logica e analisi storica, secondo i seguenti criteri:

1. Analisi del Valore Storico: La stima è stata calcolata sulla media ponderata dei costi del personale riscontrati in precedenti affidamenti analoghi per complessità e durata, parametrati all'importo a base di gara.
2. Invarianza della Sicurezza: Resta inteso che, ai sensi dell'Art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, l'operatore economico dovrà in ogni caso garantire il rispetto dei minimi salariali inderogabili, fornendo in sede di offerta la propria scomposizione analitica dei costi sulla base del progetto organizzativo proposto.

Sulla base di tale valutazione sintetica, il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante e incluso nell'importo a base di gara è pari a € 100.000,00;

ART. 7 - DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

La presente procedura di gara ha ad oggetto attività che non danno origine a rischi di interferenza e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26 comma 3, del decreto sopracitato. Resta inteso che qualora il Committente ritenesse che con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza procederà alla redazione del documento che sarà sottoscritto per accettazione all'operatore affidatario.
È comunque onere dell'operatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ART. 8 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente a corpo.

La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante entro i termini di legge.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria ecc..) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 9 - ANTICIPAZIONE

È esclusa l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, ai sensi dell'allegato II.14, art. 33 del codice, in quanto servizio ad esecuzione immediata.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI -

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.2bis del Codice dei contratti, non trattandosi di un contratto di durata non si applica la revisione dei prezzi.

Art. 11 - MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, in applicazione del comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla gara di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, è dovuta una garanzia provvisoria nella misura del 2% del valore complessivo della procedura, I.V.A. esclusa, da costituirsi con le modalità previste dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, prima della stipula del contratto, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e darà facoltà all'Ente affidante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle lavorazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine dell'appalto, previo rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, il Comune di Seregno tratterrà tale garanzia definitiva.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L' importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, anche per colpa lieve
L'aggiudicatario si assume la responsabilità derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività da essa svolte e/o per il tramite dei suoi dipendenti e/o frequentatori degli spazi oggetto del servizio anche per colpa lieve, accollandosi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento delle attività o a causa ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone ed esonera quindi il Comune da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarlo da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa che eventualmente potesse venire intentata contro di essa

Altresì, si specifica che per le strutture/beni/impianti sportivi provvisori e per le attività cui sono destinati, si operano le disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità del custode.

L'appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione delle attività previste, ivi compresa quella derivante dal mancato rispetto delle norme. L'appaltatore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito (D.Lgs. 81/2008).

L'appaltatore è responsabile verso il committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti, ovvero dell'operato di quanti incaricati dall'impresa, anche in virtù di contrati di subappalto o sub-contratti.

In particolare, prima della sottoscrizione del contratto con il Comune, l'appaltatore dovrà produrre le seguenti polizze, debitamente quietanzate:

- R.C. per responsabilità verso terzi con un massimale minimo di:
 - € 3.000.000,00 per sinistro = (in lettere: tremilioni/00);
 - € 2.000.000,00 per danni a persone = (in lettere: duemilioni/00);
 - € 1.000.000,00 per danni a cose o animali= (in lettere: unmilione/00);
- Copertura R.C.O. nei confronti dei dipendenti prestatori d'opera con un massimale minimo:
 - € 3.000.000 per sinistro = (in lettere: tremilioni/00);
 - € 2.000.000 per danni a persone = (in lettere: duemilioni/00);

È facoltà del Concorrente stipulare idonea polizza assicurativa per furto e danneggiamento delle proprie attrezzature. In caso di mancata stipula di predetta polizza l'operatore economico dovrà presentare apposita dichiarazione di manleva nei confronti della Stazione Appaltante.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Appaltatore né nei confronti del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati.

Le polizze assicurative non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, eventuali scoperti e franchigie restano a carico dell'operatore economico stesso.

L'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dello stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si

impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 del Codice civile) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia delle polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovranno essere consegnate, in formato integrale, dall'appaltatore al Comune prima dell'inizio del servizio e dovranno restare presso lo stesso depositate per tutta la durata del servizio.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 15 del presente capitolato nonché dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a pena di nullità il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In caso di violazione, il contratto si risolverà immediatamente e l'aggiudicatario perderà la cauzione e sarà tenuto al risarcimento di ogni conseguente danno.
Sono comunque fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni della normativa vigente, previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art 119 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 e per le prestazioni che l'operatore economico ha indicato in sede di offerta.
Il subappalto è ammesso a condizione che l'operatore economico concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023.
Al fine di rafforzare il controllo delle attività dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, il subappalto a cascata non è ammesso.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 17 – RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appaltatore provvederà alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane in possesso di adeguata professionalità e competenza, in relazione alle prestazioni richieste.
Il personale può essere dipendente dell'Appaltatore e, in tal caso, dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti ai profili professionali di cui al CCNL di riferimento.
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. L'Appaltatore può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, Il Comune di Seregno può richiedere all'Appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto di appalto. In particolare, su richiesta dell'Ente, l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

La Stazione Appaltante può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in merito alla regolarità contributiva dell'Appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. In caso di irregolarità del DURC saranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alla liquidazione e al pagamento delle fatture.
Gli operatori dell'appaltatore dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore o ufficio con cui vengano a contatto per ragioni di servizio.
L' Appaltatore si obbliga inoltre alla sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste, ovvero che abbia disatteso le prescrizioni indicate nel presente capitolato o abbia tenuto comportamenti - attivi o omissivi - incompatibili con le attività oggetto dell'appalto, a seguito di formale e motivata richiesta da parte del DEC.
L'Appaltatore doterà a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale impiegato di un segno visibile di riconoscimento con le generalità personali e il nome del gestore.

L'impresa s'impegna a garantire l'espletamento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'Impresa dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le disposizioni dei seguenti atti e, in caso di aggiudicazione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tali atti, pena la risoluzione del contratto.

PATTO DI INTEGRITÀ
L'Appaltatore accetta integralmente le disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta.
La mancata sottoscrizione delle clausole contenute nel patto di integrità impedisce di affidare il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
L'Appaltatore prende atto che la violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall'art. 4 del medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L'Appaltatore accetta integralmente il contenuto del PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (PIAO) – TRIENNIO 2025-2027, sottosezione "RISCHI CORRUTTIVI", approvato con delibera di Giunta n.40/2025 pubblicato sul sito internet del Comune di Seregno nell'area "Amministrazione Trasparente".
La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO
Al presente affidamento si applica altresì il Codice di Comportamento del Comune di Seregno – la partecipazione alla presente procedura obbliga i concorrenti a dichiarare nel MODELLO A allegato: "di essere edotti e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013 e s.m.i. per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto".
Il Codice di Comportamento è consultabile sul sito internet del Comune di Seregno dal seguente percorso: "amministrazione trasparente" – "disposizioni generali" – "atti generali".
L'Impresa si obbliga al rispetto del suddetto Codice e, in caso di aggiudicazione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con il Comune di Seregno, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Ente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal medesimo Direttore dell'esecuzione.

Art. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, in contradditorio con l'appaltatore e lo inoltra tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni, al RUP, nel caso in cui sia il DEC ad ordinare la sospensione del servizio.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. A tal fine, il RUP compila il verbale di sospensione in contradditorio con l'appaltatore.

Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, autorizzando a tal fine il DEC a compilare il verbale di ripresa, in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale di ripresa indica il nuovo termine contrattuale, calcolato aggiungendo al termine di conclusione del contratto originario il periodo di effettiva sospensione del servizio.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali del contratto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice.

Fatto salvo il caso di proroga autorizzata, l'appaltatore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, sul verbale di sospensione e di ripresa, come sopra indicato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del codice.

Art. 20 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è soggetto a controlli e verifiche sul servizio erogato, eseguiti dal RUP e dal DEC, nominato dalla Stazione Appaltante. In tal modo, il RUP effettuerà i controlli necessari per verificare circa l'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in particolare quelle relative alle prestazioni e delle forniture oggetto di corrispettivi di cui all'art. 3.

Alla stazione appaltante spettano le funzioni di indirizzo e di vigilanza sul corretto espletamento del servizio affidato, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni; a tal fine può effettuare verifiche e controlli in qualsiasi momento, attraverso gli Uffici od Organi competenti.

Qualora dalle verifiche e controlli effettuati il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le anomalie rilevate.

Nel caso di particolari e gravi recidive, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento della cauzione.

Art. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'operatore economico affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali o inesatta applicazione dei medesimi obblighi, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico affidatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione contestata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive alla contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione Comunale, pena l'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, come segue:

- sospensione ingiustificata del servizio/mancanza del personale per lo svolgimento del servizio: da euro 2.000 fino ad un valore pari al servizio affidato e non reso (serate di intrattenimento, color run, ecc.);
- prestazioni non adeguate e di ogni altra inadempienza e attività non rispondenti a quelle ora previste o comunque qualitativamente o quantitativamente insufficienti: sanzione euro 1.000,00;

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle prestazioni previste nel contratto e/o delle prestazioni impartite mediante ordine di servizio da parte del RUP e/o dei DEC è prevista una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l`1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penalità sopraindicate viene formalizzata con nota scritta, trasmessa a mezzo PEC.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'appaltatore dal RUP per iscritto, a mezzo PEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo.
Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) il Comune potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, per gli inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi previsti ai commi 2 e 3, del medesimo art. 1 saranno applicate le seguenti penalità, ovvero in caso l'Appaltatore sia un operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D. Lgs.198/2006:

1) per la mancata consegna alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, non potrà partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, ad ulteriori procedure di affidamento per un periodo di 12 mesi;
2) per la mancata consegna alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, e di una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sarà applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale;
3) per il mancato rispetto dell'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sarà applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Si specifica che le inadempienze elencate al presente articolo sono da considerarsi violazioni ad obblighi contrattuali, e pertanto, al pari delle violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, saranno oggetto di segnalazione all'ANAC ai fini dell'inserimento nel casellario informatico.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, il Comune può risolvere il presente durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ai sensi dell'art. 122 c. 2 del Codice, il Comune procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto ex lege, durante il periodo di efficacia dello stesso, mediante semplice comunicazione all'Appaltatore tramite PEC qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del II Libro del Codice.

Ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Codice il Comune procede senza indugio alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sono in ogni caso considerati gravi inadempimenti:

- frode nelle procedure concorsuali;
- perdita, anche temporanea, da parte dell'Appaltatore di uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
- mancato rispetto degli standard qualitativi e/o progettuali esposti nell'Offerta Tecnica in sede di gara;
- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste o reiterata inosservanza delle disposizioni;
- abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- grave inosservanza delle disposizioni che provochino pregiudizio della salute e della sicurezza degli utenti e del personale in servizio;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013, per quanto applicabili e degli atti di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- concessione in subappalto del servizio, totale o parziale;
- grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni normative di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, retributivo e sanitario, mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella gestione dei servizi;
- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi delle facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi;
- grave negligenza, recidività nelle violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali soggetti a penalità formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse, per un valore superiore all'1 per cento dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo;
- reiterato utilizzo di personale non idoneo all'espletamento dei compiti assegnati;
- diffuso ed abituale comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne il Comune di Seregno da qualsivoglia azione risarcitoria di terzi conseguente ad azioni od omissioni dell'appaltatore;
- impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune di Seregno;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- cessione dell'azienda o di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;

- violazioni definitivamente accertate dalle autorità competenti in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale.

Il DEC, quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contradditorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. A tal fine, il DEC invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Qualora, al di fuori dei casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122 comma 4 del codice.

Art. 23 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi ed effettua il relativo Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).

Art. 24 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante, provvederà:
- ad una prima liquidazione di acconto pari al 40% dell'importo affidato, previa presentazione della relativa fattura, successivamente all'aggiudicazione, previa verifica della regolarità contributiva;
- ad una seconda liquidazione di acconto pari al 30% dell'importo affidato, a conclusione dell'evento SEREGNO SPORT WEEK 2026 (dopo il 15/06/2026), previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio e della regolarità contributiva;
- alla liquidazione del saldo, al termine dello smantellamento dell'ultimo campo da beach volley e alla pulizia dell'area (dopo il 03/08/2026), previa presentazione della relativa fattura, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio e della regolarità contributiva;

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno riportare gli estremi dell'atto di aggiudicazione, il CIG, il Capitolo di bilancio e l'impegno a cui la spesa è imputata, come sarà comunicato per l'avvio del servizio; in fase di compilazione della fattura elettronica, dovrà essere inserito all'interno del campo "Codice Destinatario" il seguente codice univoco ufficio: CODICE IPA = IQPCJ7.
Il Comune di Seregno verifica inoltre l'assolvimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010.

Il pagamento delle fatture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato
indicato dall'Appaltatore. Per data di pagamento s'intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'Amministrazione contraente fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Appaltatore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente Disciplinare di gara, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.
Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno nella persona del Sindaco pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati nella persona Responsabile del Servizio Avvocatura Civica.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.seregno@seregno.info ed al seguente indirizzo PEC: dpo.seregno@pec.it.
Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Art. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'articolo 211 del d.lgs. 36/2023 . Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Milano.
Tutte le eventuali dispute riguardanti la validità, l'efficacia o l'interpretazione del presente capitolato appalto saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Art. 27 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Art. 28 – ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:
1. Planimetria Piazza Risorgimento
2. Planimetria Color Run – Parco 2 Giugno alla Porada
3. Planimetria Piazza Segni;